

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata da:

Associazione Mindfulness Ticino

con sede a Cavigliano tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE a norma dell'art. 65 lett. f) e dell'art. 65 lett. g) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e dell'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA SULL'UTILE a norma dell'art. 56 lett. g) e dell'art. 56 lett. h) della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

Il compito dell'Associazione consiste nella promozione e sostegno dei progetti Mindfulness Ticino, sia dal punto di vista finanziario, sia per l'aiuto amministrativo, sia nella messa a disposizione di personale. In nessun caso l'associazione interviene nella gestione pedagogica dei progetti sostenuti. I progetti sostenuti mirano al miglioramento e la prevenzione della salute mentale di bambini adolescenti e giovani adulti, inclusi i progetti rivolti alle famiglie e alle istituzioni scolastiche. L'Associazione non persegue scopi commerciali e non ha scopi di lucro.

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'art. 56 lett. g) LIFD, sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile (e per l'imposta cantonale anche il capitale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato/i a tali fini.

2. nel caso concreto, l'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità in quanto promuove e sostiene progetti di *Mindfulness* per il miglioramento e la prevenzione della salute mentale dei bambini, adolescenti e giovani adulti, coinvolgendo anche le famiglie e le istituzioni scolastiche. L'Associazione non interviene nella gestione pedagogica dei progetti sostenuti, ma interviene sotto il profilo finanziario e amministrativo, mettendo altresì a disposizione personale volontario.

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti l'esonero fiscale,

risolve:


1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, all'Associazione Mindfulness Ticino, con sede a Cavigliano, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma, per la prima parte dello scopo sociale, dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'imposta federale diretta sull'utile a norme dell'art. 56 lett. g) LIFD.
2. La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro ed è tenuta ad elargire l'utile netto a favore dell'attività di pubblica utilità. Sono permessi degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della costituzione.
3. I membri del Comitato non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive. Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
4. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare spontaneamente all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, **ogni cinque anni**, e per la prima volta entro il **30.06.2026**, tutti i conti annuali (bilancio, conto economico e rapporto d'attività) allo scopo di permettere un controllo contabile e la riconsiderazione dell'esistenza delle condizioni d'esenzione. Qualora non venissero presentati i conti annuali entro il termine summenzionato, previa revoca dell'esenzione fiscale, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con la tassazione d'ufficio.
5. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.

6. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
7. In caso di scioglimento, l'ente sarà tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.
8. Nel caso in cui non venissero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
9. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF 50.-- (cinquanta), ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi entro 30 giorni dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
10. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
11. Comunicazione come di pratica e all'Associazione Mindfulness Ticino, Cantoi 41, 6654 Cavigliano.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico

Avv. Sebastian Mascetti



Avv. Norikeli Bertini



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata da:

Associazione Mindfulness Ticino

con sede a Cavigliano e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE a norma dell'art. 154 cpv. 1 lett. d) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

Il compito dell'Associazione consiste nella promozione e sostegno dei progetti Mindfulness Ticino, sia dal punto di vista finanziario, sia per l'aiuto amministrativo, sia nella messa a disposizione di personale. In nessun caso l'associazione interviene nella gestione pedagogica dei progetti sostenuti. I progetti sostenuti mirano al miglioramento e la prevenzione della salute mentale di bambini adolescenti e giovani adulti, inclusi i progetti rivolti alle famiglie e alle istituzioni scolastiche. L'Associazione non persegue scopi commerciali e non ha scopi di lucro.

considerato che:

1. a norma dell'art. 154 cpv. 1 lett. d) LT sono da esentare le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera;

1. nel caso concreto, l'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità in quanto promuove e sostiene progetti di *Mindfulness* per il miglioramento e la prevenzione della salute mentale dei bambini, adolescenti e giovani adulti, coinvolgendo anche le famiglie e le istituzioni scolastiche. L'Associazione non interviene nella gestione pedagogica dei progetti sostenuti, ma interviene sotto il profilo finanziario e amministrativo, mettendo altresì a disposizione personale volontario.

ritenute pertanto adempite le premesse motivanti l'esonero fiscale,

risolve:

1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, all'Associazione Mindfulness Ticino, con sede a Cavigliano, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell'art. 154 cpv. 1 lett. d) LT.
2. L'ente dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro. Le liberalità assegnate all'ente dovranno essere utilizzate alla realizzazione degli scopi statutari.
3. I membri del Comitato direttivo non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive. Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
4. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare spontaneamente all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, **ogni cinque anni**, e per la prima volta entro il **30.06.2026**, tutti i conti annuali (bilancio, conto economico e rapporto d'attività) allo scopo di permettere un controllo contabile e la riconsiderazione dell'esistenza delle condizioni d'esenzione. Qualora non venissero presentati i conti annuali entro il termine summenzionato, previa revoca dell'esenzione fiscale, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con la tassazione d'ufficio.
5. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.

6. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
7. In caso di scioglimento, l'ente sarà tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.
8. Nel caso in cui non venissero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
9. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF 50.-- (cinquanta), ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
10. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
11. Comunicazione come di pratica e all'Associazione Mindfulness Ticino, Cantoï 41, 6654 Cavigliano.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico

Avv. Sebastian Mascetti



Avv. Norzeli Bertini

